



Lunedì 29/07/2024

Estensione quinquennale del regime 'impatriati' anche per gli ex 'neo-residenti'

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 16 del DI n. 147/2015 (cd. "Decreto Internazionalizzazione") ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati", che è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

L'articolo 5, comma 2-bis, A del DI n. 34/2019 ("Decreto Crescita") ha previsto la possibilità di estendere il periodo di fruizione del suddetto regime alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia per svolgervi attività di lavoro, previo versamento di un importo pari:

- al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se al momento dell'opzione stessa hanno almeno un figlio minorenne, anche in affido, o hanno acquistato una abitazione in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione;
- al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se i figli sono almeno tre e hanno acquistato una abitazione in Italia.

L'Agenzia Entrate nella Risposta n. 159 del 22 luglio ha chiarito che il cittadino italiano che è stato residente negli Stati Uniti per oltre 10 anni, che è rientrato in Italia nel 2019 usufruendo del regime per neo-residenti nel triennio 2019-2021, e che, revocando l'opzione per il predetto regime, ha fruito del regime speciale per lavoratori impatriati per i periodi di imposta 2022 e 2023, può fruire dell'estensione quinquennale riconosciuta agli impatriati dall'articolo 5, comma 2-bis del decreto Crescita.

<https://www.agenziaentrate.gov.it>